

1992
Piazza Carlo Alberto 10 - Tel. 0172/384886

REPERTORIO N. 22155

RACCOLTA N.7408

MODIFICA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVIGLIANO E
LA COOPERATIVA LA LAVORATORI PER L'ATTUAZIONE DI UN
INTERVENTO IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN VIA STENDHAL
- VIA GIOLITTI - VIA SACCO E VANZETTI - LEGGE 17
FEBBRAIO 1992 NUMERO 179 ARTICOLO 18.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno primo
del mese di agosto, in Cavallermaggiore, nel mio
studio in Piazza Carlo Alberto 10.

Innanzi me, Dottoressa Fiorella BORRO, Notaio in
Cavallermaggiore, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,
sono comparsi i Signori:

SOAVE SERGIO, nato a Savigliano il giorno undici
maggio millenovecentoquarantasei, residente a Savi-
gliano, Strada Monasterolo 5, docente universita-
rio,

(codice fiscale dichiarato: SVO SRG 46E11 I470W)

il quale dichiara di intervenire e di agire nel
presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tem-
pore del Comune di Savigliano, e pertanto, in nome,
per conto ed in legale rappresentanza del Comune
medesimo (codice fiscale dichiarato: 00215880048),
a quanto infra autorizzato dalla deliberazione del-

Copia (originale in
cond. 150/100)

ART. 18

Consorzio
MATEOM

la Giunta Comunale numero 178 (centosettantotto) del 3 febbraio 1995, divenuta esecutiva a termini di legge, parzialmente modificata con verbale di deliberazione della Giunta Comunale numero 948 (novecentoquarantotto) in data 27 luglio 1995 dichiarata immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese, quali deliberazioni in copia conforme all'originale si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B";

CORAZZOLLA NATALE, nato a Tres il quindici dicembre millenovecentotrentanove, residente a Saluzzo Via Vincenzo Cima 6/A, impiegato,

il quale dichiara di intervenire e di agire nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto ed in legale rappresentanza della società:

"SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA "LA LAVORATORI" a responsabilità limitata" con sede in Savigliano,

Via Ghione 5, iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Saluzzo al Numero 508 del Registro Società ed al Numero 529 di Fascicolo, nonchè al Numero 235 del Registro Prefettizio delle Cooperative, Sezione Edilizia, presso la Prefettura di Cuneo, dal 15 novembre 1972,

(codice fiscale dichiarato: 00580770048),

nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentante della su
nominata Società, con i poteri per questo atto in
virtù di deliberazione del Consiglio di Amministra-
zione della cooperativa medesima in data 14 giugno
1995 Numero 12/95, quale deliberazione per estratto
certificato conforme all'originale da me Notaio in
data 28 luglio 1995, Repertorio Numero 22144, si al-
lega al presente atto sotto la lettera "C";

Detti comparenti, della identità personale, nonchè
qualifica e poteri dei quali, io Notaio sono certo,
avendo i requisiti di legge, di comune accordo tra
loro e con il mio consenso, rinunciano alla assi-
stenza dei testi al presente atto, al quale

PREMETTONO:

- che con atto rogito Dottor Giuseppe Santoro Se-
gretario Comunale Reggente in data 4 marzo 1980 Re-
pertorio Numero 15368 registrato a Savigliano in
data 13 marzo 1980 al Numero 343 e trascritto a Sa-
luzzo il 15 marzo 1980 ai Numeri 1621/1269, veniva
stipulata la Convenzione tra il Comune di Saviglia-
no e la Cooperativa "LAVORATORI SAVIGLIANESI" a
proprietà indivisa (ora Cooperativa LA LAVORATORI)
per l'assegnazione in diritto di superficie del
terreno a Catasto del Comune di Savigliano come se-
gue:

Foglio 41 di mappa, mappali:

75 (ex 75/a) di metri quadrati 2860

517 (ex 89/b) di metri quadrati 650

518 (ex 91/b) di metri quadrati 120

519 (ex 468/b) di metri quadrati 40

505 (ex 505/a) di metri quadrati 475

521 (ex 477/b) di metri quadrati 90

522 (ex 184/b) di metri quadrati 420

507 (ex 468/b) di metri quadrati 660

Foglio 42 di mappa, mappali:

265 (ex 265/a) di metri quadrati 1857

314 (ex 283/b) di metri quadrati 1290

il tutto compreso nel PEEP denominato 167/1 e 167/2;

- che sul terreno come sopra assegnato sono stati realizzati numero 72 (settantadue) alloggi con relative pertinenze, a seguito del rilascio della concessione edilizia numero 466 del 19 ottobre 1979 e successive varianti;

- che l'edificio in questione ha ottenuto autorizzazione di abitabilità in data 25 gennaio 1982 Edi-

ficio in Via Sacco e Vanzetti, in data 21 luglio

1981 Edificio in Via Stendhal, in data 2 ottobre

1981 Edificio in Via Giolitti;

- che le unità immobiliari realizzate risultano at-

tualmente censite al Nuovo Catasto Edilizio Urbano
del Comune di Savigliano come segue:

- Partita 1003301, Foglio 41 di mappa, mappale 75
dal subalterno 1 (uno) al subalterno 48 (quarantot-
to) estremi inclusi, quanto all'intervento in Via
Stendhal;

①
condominio
STENDHAL

- Partita 1003500, Foglio 41 di mappa, mappale 505
dal subalterno 1 (uno) al subalterno 49 (quaranta-
nove) estremi inclusi, quanto all'intervento in Via
Giolitti;

②
TERESA
NOVA

- Partita 1003410, Foglio 42 di mappa, mappale 265
dal subalterno 1 (uno) al subalterno 48 (quarantot-
to) estremi inclusi, quanto all'intervento in Via
Sacco e Vanzetti;

③
Via Sacco e
Vanzetti

meglio specificato dalle schede catastali allegate
sotto la lettera "A" alla delibera numero 178 (cen-
tosettantotto) del 3 febbraio 1995 che autorizza la
modifica alla convenzione, con precisazione che le
partite catastali su indicate, sono intestate alla
Società Cooperativa "LA LAVORATORI", quale proprie-
taria del fabbricato e al Comune di SAVIGLIANO,
quale proprietario del terreno;

Cond. Rattazzi

- che trattandosi di immobile realizzato da Coope-
rativa a proprietà indivisa, la convenzione sopra
specificata non ammette la cessione in proprietà

L. 179/92

individuale degli alloggi realizzati;

- che, a seguito dell'entrata in vigore della legge

17 febbraio 1992 numero 179, la Regione può conce-

dere l'autorizzazione alla cessione in proprietà

del patrimonio realizzato da Cooperative a proprie-

tà indivisa alle condizioni elencate all'articolo

18 della legge stessa;

- che la Cooperativa LA LAVORATORI ha richiesto l'

autorizzazione alla cessione di cui sopra;

- che, tra la documentazione necessaria per l'otte-

nimento dell'autorizzazione de qua, deve essere

prodotto nulla osta dell'Amministrazione Comunale

alla modifica della convenzione, qualora la medesi-

ma non preveda già l'assegnazione in proprietà in-

dividuale delle abitazioni realizzate (punto 1),

lettera e) della deliberazione del Consiglio Regio-

nale numero 620- C.R. 8441 del 18 maggio 1993, in

attuazione comma 2), lettera c), articolo 18 della

legge citata;

- che, in sede di modifica, deve essere determinato

il prezzo di cessione delle abitazioni ai sensi

della lettera b) del primo comma dell'articolo 8

della legge 28 gennaio 1977 numero 10 ed il prezzo

di cessione ai soci sulla base dei criteri normati-

vamente stabiliti;

- che, con deliberazione consiliare numero 121 del 18 dicembre 1992, divenuta esecutiva ai sensi di legge che, in copia conforme all'originale si trova pure allegata sotto la lettera "B" alla medesima delibera che autorizza la modifica della convenzione, come sopra già citata, la Civica Amministrazione ha approvato il disciplinare regolante i limiti di negoziabilità degli alloggi di edilizia convenzionata non fruanti di finanziamento pubblico;

- che con deliberazione consiliare numero 64 del 14 luglio 1994, che, in copia conforme all'originale si trova pure allegata sotto la lettera "C" alla medesima delibera più volte richiamata, il Comune di Savigliano ha autorizzato la modifica della convenzione in premessa specificata, definendo i contenuti del presente atto;

- che il Comune di Savigliano con delibera della Giunta Comunale numero 948 (novecentoquarantotto), come sopra allegata sotto la lettera "B", rilevato che, da una più approfondita verifica delle norme convenzionali licenziate è emersa la necessità di rettificare lo schema approvato con la delibera numero 178 del 3 febbraio 1995:

a) all'articolo 4 in quanto, erroneamente, non sono stati indicizzati al 31 dicembre 1993 i costi so-

stenuti dalla Cooperativa per l'assegnazione del terreno e per oneri di urbanizzazione, nè è stata applicata la percentuale di deprezzamento in rapporto all'età dell'edificio (il tutto in difformità da quanto deliberato con provvedimento numero 64 del Consiglio Comunale in data 14 luglio 1994 con il quale sono state fissate le linee guida per la modifica delle convenzioni);

b) all'articolo 7. in quanto non sono stati elencati e specificatamente dettagliati tutti gli articoli della convenzione originaria che conservano la loro efficacia contrattuale;

ha abrogato gli articoli citati sostituendo gli stessi con la formulazione riportata nell'allegato alla deliberazione numero 948 (novecentoquarantotto) e che verranno integralmente ritrascritti nel presente atto di modifica.

Tutto ciò premesso, considerato e descritto e da valere come parte integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto appresso.

Articolo primo. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione sottoscritta tra il Comune di Savigliano e la COOPERATIVA LAVORATORI SAVIGLIANESI (ora LA LAVORATORI) a proprietà indivisa il 4 marzo 1980 Repertorio Numero 15368 rogito Dottor Giuseppe

Santoro - Segretario Comunale Reggente - registrata
a Savigliano il 13 marzo 1980 al Numero 343 e tra-
scritta a Saluzzo il 15 marzo 1980 ai Numeri
1621/1269, relativa alla cessione in diritto di su-
perficie del terreno a Catasto del Comune di Savi-
gliano come segue:

Foglio 41 di mappa, mappali:

75 (ex 75/a) di metri quadrati 2860

517 (ex 89/b) di metri quadrati 650

518 (ex 91/b) di metri quadrati 120

519 (ex 468/b) di metri quadrati 40

505 (ex 505/a) di metri quadrati 475

521 (ex 477/b) di metri quadrati 90

522 (ex 184/b) di metri quadrati 420

507 (ex 468/b) di metri quadrati 660

Foglio 42 di mappa, mappali:

265 (ex 265/a) di metri quadrati 1857

314 (ex 283/b) di metri quadrati 1290)

viene integrata e modificata nei termini precisati
nel seguenti articoli.

Articolo secondo. CESSIONE DEGLI ALLOGGI E RELATIVE
PERTINENZE.

In deroga a quanto diversamente stabilito nella
convenzione indicata all'articolo primo precedente,
previo conseguimento dell'autorizzazione regionale

di cui all'articolo 18 legge 179/92 e successive
modificazioni, le unità immobiliari realizzate sul
terreno sopra specificato - nella quantità minima
di legge - possono essere cedute dalla Cooperativa
Edilizia LA LAVORATORI in proprietà individuale ai
soci che ne avevano già ottenuto l'assegnazione in
uso e godimento.

Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e go-
dimento in assegnazione in proprietà individuale,
di cui al presente articolo, i requisiti soggettivi
dei soci sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti
alla data di assegnazione in uso e godimento degli
alloggi.

Le parti convengono che la vendita e la locazione
degli alloggi elencati alla lettera a) dell'artico-
lo 1 del disciplinare approvato con deliberazione
consiliare numero 121 del 18 dicembre 1992 saranno
regolate dalle norme contenute nel disciplinare di
che trattasi.

La Cooperativa LA LAVORATORI, in persona del suo
legale rappresentante, dichiara espressamente di
conoscere ed accettare le condizioni di negoziabi-
lità degli alloggi di cui sopra nonché le sanzioni
previste in caso di inadempienza degli obblighi as-
sunti.

VENUTA
E LOCAZIONE

retribuita

In merito, si impegna a rispettare gli obblighi ivi contenuti e a renderne edotti i soci assegnatari, richiamando espressamente nei rispettivi atti di assegnazione il provvedimento consiliare sopra specificato.

Gli assegnatari dovranno dichiarare di averne preso conoscenza e di accettare tutti gli obblighi ivi contenuti.

Articolo terzo. DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE
AI SOCI GIA' ASSEGNATARI IN GODIMENTO

Il prezzo di cessione delle unità immobiliari ai soci già assegnatari in godimento, in conformità all'articolo 18, 2° comma, lettera c), punto 2) della legge numero 179/92 e successive modificazioni, è determinato come segue:

A) PER LA PARTE DI VALORE DEL BILANCIO FINANZIATA
CON RISORSE DELLA COOPERATIVA:

Applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2 legge 179/92 e successive modificazioni;

B) PER LA PARTE DI VALORE DI BILANCIO RIMANENTE:
In misura pari al valore stesso.

Le fonti di finanziamento dell'intervento risultano dal programma finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che pure si trova allegato sotto la lettera "D" alla delibera

Numero 178 (centosettantotto) del 3 febbraio 1995,
più volte richiamata.

**Articolo quarto. DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE
DELLE UNITA' IMMOBILIARI PER CESSIONI SUCCESSIVE
ALLA PRIMA**

In applicazione dell'articolo 18, 2° comma, lettera

c) della legge numero 179/92 ed in conformità a
quanto stabilito all'articolo 8, 1° comma, lettera

b) della legge 28 gennaio 1977 numero 10 e succes-
sive modificazioni, il prezzo base di cessione suc-
cessiva alla prima è ricavato dalla somma dei se-
guenti elementi:

a) costo dell'area in diritto di superficie soste-
nuto dalla Cooperativa pari a complessive Lire
33.848.000.= (Lire Trentatremilionitotocentoquaran-
tottomila), corrisposte in 10 (dieci) rate, con le
scadenze sotto specificate;

b) costo degli oneri di urbanizzazione determinati
dal Comune di Savigliano per il rilascio delle con-
cessioni edilizie in premessa specificate, di com-
plessive Lire 178.187.210.= (Lire Centosettantotto-
milionicentottantasettemiladuecentodieci), corri-
sposte in 10 (dieci) rate come di seguito specifi-
cato.

Il corrispettivo delle aree e gli oneri di urbaniz-

zazione sono stati corrisposti in 10 (dieci) rate di importo pari a Lire 21.203.521.= (Lire Ventunomilioneiduecentotremilacinquecentoventuno) con le seguenti scadenze: 13/10/1980;09/10/1981; 30/09/1982; 11/10/1983;07/11/1984;07/10/1985;09/10/1986;09/10/1987; 10/10/1988; 10/10/1989;

c) costo di costruzione per l'importo di Lire 2.153.757.424.= (Lire Duemiliardicentocinquantatremilionisettescentocinquantasettemilaquattrocentoventiquattro) di cui Lire 179.337.816.= (Lire Centosettantanovemilionitrecentotrentasettemilaottocentosedici) relativo alle autorimesse, alla data del 31 dicembre 1993, comprensivo degli oneri finanziari e degli oneri relativi alle spese generali, tecniche, di allacciamenti.

Il prezzo complessivo così determinato:

1) viene aggiornato alla data del 31 dicembre 1993 sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione per il periodo intercorrente dalla data di versamento, per gli importi di cui alle lettere a) e b) precedenti;

2) viene diminuito mediante applicazione della percentuale di deprezzamento per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello della data di abitabilità dell'edificio pari a: 1% (uno per cento)

per i successivi 15 (quindici) anni; 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a partire dal sedicesimo anno.

*SUP
COMMERCIALI* ||||
Alla presente convenzione è allegata una tabella contenuta nell'allegato "E" della delibera 178/95 riportante la superficie commerciale di ogni singolo alloggio e delle autorimesse pertinenziali.

Per superficie commerciale, ai fini della presente convenzione, si intende la superficie degli alloggi misurata al lordo dello spazio occupato da murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e di finestre, oltre al 50% (cinquanta per cento) della superficie delle logge e dei balconi e al netto delle scale e del vano ascensore. Non rientra nella superficie commerciale l'eventuale cantina o sottotetto in dotazione dell'alloggio; tali vani sono compresi nel prezzo definitivo di cessione e per gli stessi non è dovuto alcun corrispettivo. Per superficie commerciale delle autorimesse si intende la superficie utile netta delle stesse.

Il prezzo base di cessione come sopra determinato, è il prezzo massimo praticabile e viene aggiornato ad ogni cessione successiva alla data del 31 dicembre 1993.

L'aggiornamento viene determinato applicando al

prezzo stesso la percentuale di incremento dell'indice del costo di costruzione, pubblicato dall'ISTAT, risultante dal confronto tra l'indice relativo alla data del 31 dicembre 1993 e quello relativo al mese di scadenza del biennio immediatamente precedente alla data di cessione delle unità immobiliari, applicando una percentuale di deprezzamento per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione di abitabilità dell'immobile pari a: 1% (uno per cento) per i successivi 15 (quindici) anni e 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) fino alla scadenza della concessione in diritto di superficie.

Al valore come sopra determinato potranno essere aggiunte le spese, documentate e non rivalutabili, di manutenzione straordinaria come definite all'articolo 31 sub. b) della legge 5 agosto 1978 numero 457, affrontate nel decennio precedente.

Articolo quinto. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONE

Dopo ogni vendita, il primo canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare, è determinato dalla percentuale di reddito fissata dalla legislazione nazionale in materia di locazione, applicata al prezzo delle unità immobiliari a cui si riferi-

sce, stabilito ai sensi dei precedenti articoli secondo e terzo, o del prezzo effettivamente corrisposto dal proprietario all'atto dell'acquisto se inferiore a quello stabilito ai sensi dei suddetti articoli.

I canoni annui successivi verranno aggiornati e saranno pari alla stessa percentuale stabilita nel precedente comma, applicata al prezzo di acquisto dell'unità immobiliare, revisionato secondo il precedente articolo quarto.

Articolo sesto. TRASFERIMENTO O LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI CONVENZIONATI

In forza del trasferimento degli alloggi, gli assegnatari e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica della Cooperativa, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla convenzione originaria del 4 marzo 1980, rogito Santoro Dottor Giuseppe, Segretario Comunale Reggente, Repertorio Numero 15368, come modificata ed integrata dal presente atto.

Negli atti di trasferimento degli alloggi devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la convenzione sottoscritta

il 4 marzo 1980, come sopra citata e come modificata dal presente atto, e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni in essa contenute.


Le clausole di cui al comma precedente, con particolare riferimento alle condizioni relative al diritto di superficie del terreno, devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile.

Negli atti di locazione deve essere inserito il divieto di sublocare totalmente l'immobile, con assunzione a carico del locatario ed in solido al sub-locatario di una penale convenzionale in caso di sub-locazione pari a quella di cui all'articolo undicesimo punto 3) della presente convenzione.

La durata del rapporto di locazione relativa agli alloggi convenzionati non può essere inferiore a quella prevista dalle disposizioni in vigore in materia di locazione di immobili urbani ad uso abitazione e loro successive modifiche ed integrazioni.

I relativi contratti di locazione devono rispettare le clausole che discendono dall'applicazione del comma precedente e dell'articolo quinto con specifica approvazione per iscritto di esse, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile.

Articolo settimo. REGOLAMENTAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE



Si confermano e si intendono qui integralmente riportate tutte le condizioni regolanti la concessione del diritto di superficie di cui alla convenzione originaria sopra specificata, nonchè ogni altro obbligo convenzionale non espressamente modificato e, comunque, non in contrasto con la presente modifica.

Il termine novantanovenale di assegnazione del terreno in diritto di superficie, decorre dalla data di stipula della convenzione originaria; il presente atto non ne modifica pertanto i termini di decorrenza.

Articolo ottavo. OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA CONSEGUENTI ALLA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 18 LEGGE 179/92.

La Cooperativa si obbliga a trasmettere, entro sessanta giorni dalla stipulazione dei singoli atti di cessione ai soci, le relative note di trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonchè le indicazioni ed individuazioni delle unità immobiliari rimaste escluse dalla cessione.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 2°, lettera b)

della legge 179/92, qualora la cessione non riguardi la totalità degli alloggi, la Cooperativa si assume l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale.


Il Comune di Savigliano potrà in ogni tempo, per tutta la durata della convenzione, rilevare a tal fine eventuali inadempienze della Cooperativa e suoi aventi causa.

Restano salve eventuali agevolazioni finanziarie già concesse o in corso di perfezionamento, sempre se compatibili con la normativa vigente in materia e, specificatamente, con l'articolo 18 della legge numero 179/92 e successive modificazioni.

Articolo nono. OBBLIGHI DEGLI ACQUIRENTI

Gli assegnatari che ottengono la cessione in proprietà degli immobili convenzionati sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza tra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprietà individuale, in conformità a quanto normato al terzo comma dell'articolo 18 della legge citata.

Gli assegnatari che ottengono la cessione in proprietà dell'alloggio sono altresì tenuti a corri-



spondere le spese conseguenti alla presente modifica della convenzione ed alla modifica del mutuo di cui alle lettere c) e d) del comma 2° dell'articolo 18 stesso.

Articolo decimo. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di validità di anni venti (20) dalla data di stipulazione e vincola la Cooperativa ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per l'intero periodo di durata.

Articolo undicesimo. SANZIONI

Oltre alle sanzioni amministrative eventualmente contemplate dalla legislazione vigente ed alla nullità disposta dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977 numero 10 circa la nullità delle pattuizioni stipulate in violazione dei prezzi di cessione e canoni di locazione per le parti eccedenti, le parti convengono di stabilire le seguenti sanzioni contrattuali, le quali in ogni caso non comportano modificazioni al prezzo di cessione:

1) si ribadiscono e si intendono qui integralmente riportate le sanzioni previste per i soggetti inadempienti nella convenzione stipulata il 4 marzo 1980 Repertorio Numero 15368, per le parti non in

contratto con il presente atto;

2) nel caso di inosservanza del termine di cui al comma 1 dell'articolo ottavo relativo alla trasmissione della documentazione relativa alla cessione degli alloggi, sanzione di Lire 200.000.= (Lire Duecentomila) per ogni mese di ritardo;

3) nel caso di inosservanza del divieto di sub-locazione di cui all'articolo sesto precedente: sanzione equivalente all'intero importo del canone di sub-locazione indebitamente percepito;

4) in caso di alienazione o locazione a soggetti non in possesso dei requisiti di cui alla deliberazione consiliare numero 121 del 18 dicembre 1992: penali fissate nel provvedimento stesso, fatta salva la nullità ivi prevista.

Il Comune contesta le violazioni previste dal presente articolo a mezzo atto contenente la quantificazione della relativa penalità, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile agli aventi causa i quali, entro i successivi 30 (trenta) giorni, devono formulare le eventuali controdeduzioni o corrispondere l'importo della sanzione.

Gli interessati, entro il termine di cui al precedente comma, possono demandare, al collegio arbi-

Dott. Esposito
ANNULLATA

trale di cui al successivo articolo, la risoluzione delle controversie sorte a seguito dell'applicazione del presente articolo.

Articolo dodicesimo. CONTROVERSIE. CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Per la risoluzione di ogni controversia sulla esecuzione e interpretazione del presente atto, fatte salve le diverse ed inderogabili disposizioni di legge, si ricorrerà all'arbitrato nel modo seguente.

L'una o l'altra parte può nominare un primo arbitro, notificando detta nomina all'altra parte mediante lettera raccomandata. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica, l'altra parte nominerà un secondo arbitro; in difetto, l'arbitro nominato per primo sarà arbitro unico.

In caso di nomina di arbitri, questi ultimi designeranno di comune accordo un terzo arbitro. Qualora detto accordo non sia raggiunto entro 10 (dieci) giorni dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro sarà nominato, a richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nel cui territorio si trova il Comune.

L'arbitro unico o il collegio arbitrale, secondo i casi dovranno deliberare il lodo entro e non oltre

30 (trenta) giorni dalla data di nomina dell'arbitro unico o rispettivamente del terzo arbitro, depositando il lodo stesso nei termini di cui all'articolo 825 del Codice di Procedura Civile.

Il lodo sarà vincolante per le parti e soggetto alle impugnazioni previste dagli articoli 827 e seguenti del C.P.C..

La spesa dell'arbitrato sarà a carico della parte soccombente.

Articolo tredicesimo. RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente normato nel presente atto e nella convenzione originaria, si richiamano e si intendono qui riportate tutte le norme vigenti in materia di edilizia residenziale agevolata e convenzionata, con particolare riferimento alla legge numero 179/92, articolo 20.

Articolo quattordicesimo. DISPOSIZIONI FINALI

I comparenti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Saluzzo rinunciando espressamente all'iscrizione di ipoteca.

Le spese relative, accessorie e conseguenti al presente atto sono a carico della Cooperativa LA LAVORATORI, che provvederà a richiederne il rimborso ai soci acquirenti ai sensi dell'articolo 18 legge nu-

mero 179/92.

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne presa visione prima d'ora.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto, in gran parte scritto con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia e per la restante parte scritto a mano da me, e da me Notaio letto, ai comparenti, i quali, approvandolo e confermandolo con me Notaio lo sottoscrivono nei fogli di cui consta, a sensi di legge.

Il presente atto occupa ventitre facciate complete e quanto di questa ventiquattresima facciata di sei fogli.

in originale firmato:

SOAVE SERGIO

NATALE CORAZZOLLA

FIGORELLA BORRO NOTAIO